FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0109/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0086/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7900/1332 pf25-26/GC/PN/fm del 7 ottobre 2026, depositato il 9 ottobre 2026, nei confronti del sig. Giovanni Vittoria e della società ASD Città di Gela, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 7 ottobre 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Giovanni Vittoria, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela e la società A.S.D. Città di Gela per rispondere:
1. il sig. Giovanni Vittoria della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5 delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva:
- al calciatore sig. Marcos Damian Maydana la somma di € 8.700,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza 146/2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 3.4.2026 e notificato in pari data;
- al calciatore sig. Ivan Gustavo Agudiak la somma di € 7.269,56 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza 106/2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 7.4.2026 e notificato in pari data;
- al calciatore sig. Salvatore Cocimano la somma di € 51.170,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza 247/2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 28.5.2026 e notificato in pari data;
- al calciatore sig. Pietro Arcidiacono la somma di € 11.000,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza 161/2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29.5.2026 e notificato in pari data;
- al calciatore sig. Federico Valenti la somma di € 4.515,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza 291/2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29.5.2026 e notificato in pari data;
2. la società A.S.D. Città di Gela a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Vittoria così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 13.5.2026, pervenuta alla Procura Federale in data 14.5.2026. La segnalazione riguardava il mancato pagamento, da parte della A.S.D. Città di Gela, delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. in favore dei calciatori Marcos Damian Maydana e Ivan Gustavo Agudiak. Il procedimento veniva iscritto in data 11.6.2026 al n. 1332pf25-26.
Con successiva segnalazione dell'1.7.2026, il medesimo Dipartimento comunicava l'inadempimento della società ai lodi emessi in favore dei calciatori Salvatore Cocimano, Pietro Arcidiacono e Federico Valenti. Con provvedimento del 21.7.2026 la Procura Federale acquisiva la segnalazione e correggeva l'oggetto del procedimento.
Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti documenti:

- segnalazioni del Dipartimento Interregionale della L.N.D. del 13.5.2026 e dell'1.7.2026;
- copia dei lodi del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. relativi alle vertenze n. 146/2025-26 del 31.3.2026, n. 106/2025-26 del 3.4.2026, n. 247/2025-26 del 4.5.2026, n. 161/2025-26 del 27.5.2026 e n. 291/2025-26 del 28.5.2026;
- copia delle ricevute di avvenuta consegna delle pec con le quali il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. aveva trasmesso i lodi alla società all'indirizzo asdcittadigela@pec.it, datate 3.4.2026, 7.4.2026, 28.5.2026 e 29.5.2026;
- foglio censimento della società A.S.D. Città di Gela per la stagione sportiva 2025-2026, completo dei dati societari, e interrogazione anagrafica AS400 aggiornata al 30.6.2026.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale notificava in data 27.8.2026 la Comunicazione di Conclusione Indagini. Il 31.8.2026 la società chiedeva l'accesso agli atti, che la Procura consentiva il giorno successivo; i deferiti non chiedevano di essere ascoltati né depositavano memorie. La Procura, considerato documentalmente provato il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'esecuzione dei pagamenti prescritto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., procedeva quindi ad emettere atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza del 3 novembre 2026. Nessuna memoria è stata presentata dai deferiti prima dell'udienza.

Il dibattimento

All'udienza del 3 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, è comparso l'Avv. Luca Zennaro per la Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato integralmente all'atto di deferimento ed ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Giovanni Vittoria la sanzione di mesi 10 (dieci) di inibizione e nei confronti della società A.S.D. Città di Gela la sanzione di punti 5 (cinque) di penalizzazione.

La decisione

Dall'esame degli atti istruttori, questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità dei deferiti.

È documentalmente provato che la società A.S.D. Città di Gela non ha provveduto al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con i cinque lodi indicati nel capo di incolpazione. I pagamenti non sono stati eseguiti nel termine di trenta giorni dalle rispettive comunicazioni, avvenute a mezzo pec il 3.4.2026, il 7.4.2026, il 28.5.2026 e il 29.5.2026. I deferiti non hanno allegato né documentato alcun pagamento.

Il mancato pagamento delle somme dovute per effetto dei lodi del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. integra la violazione dell'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. Secondo tale norma, il pagamento ai calciatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva: per la società, la penalizzazione di uno o più punti in classifica; per i dirigenti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND doveva essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ciascun lodo. Poiché il precetto richiede l'adempimento entro un termine determinato, la fattispecie si considera perfezionata alla scadenza del termine per il pagamento (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024; da ultimo, Decisione/0072/TFNSD-2026-2027).

La responsabilità del sig. Giovanni Vittoria discende dalla qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società. Tale qualità risulta dai fogli di censimento per la stagione sportiva 2025-2026 e dall'anagrafica federale aggiornata al 30.6.2026.

Ne consegue la responsabilità della società A.S.D. Città di Gela, che risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023).

Ai fini sanzionatori, si applica il principio dell'inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU., dec. n. 12/2024-2025; Decisione/0140/TFNSD-2025-2026). Per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori. Come tale, deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).

Quanto alla società, in caso di pluralità di violazioni, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, non ha luogo il cumulo giuridico delle sanzioni, ma il cumulo materiale, rilevando l'autonomia di ciascuna singola fattispecie quale fonte di responsabilità e ricollegandosi a ciascuna violazione accertata la relativa sanzione. È esclusa la configurabilità di una "continuazione" nell'illecito che conduca a una riduzione delle sanzioni, salvo un criterio di temperamento in presenza di specifiche ragioni (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, nn. 44 e 54/2024-2025; Decisione/0101/TFNSD-2025-2026; Decisione/0072/TFNSD-2026-2027; Decisione/0073/TFNSD-2026-2027). Nella specie non ricorrono ragioni idonee a giustificare il temperamento, trattandosi di inadempimenti integrali, relativi a cinque distinti creditori e a cinque distinti rapporti.

Ne consegue, per la società, la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuno dei cinque lodi rimasti inadempiuti, per

complessivi punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.
Per il sig. Giovanni Vittoria, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela, l'art. 31, comma 7, CGS prevede l'inibizione di durata non inferiore a sei mesi. La misura della sanzione va stabilita tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12, comma 1, CGS) e deve assicurarne l'effettività e l'afflittività (art. 44, comma 5, CGS).
La penalizzazione in classifica incide direttamente sull'assetto competitivo ed è perciò soggetta all'insormontabilità dei limiti edittali. Le sanzioni a carico delle persone hanno invece finalità essenzialmente retributive e general-preventive e devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 37/2026-2027). Il Collegio determina, quindi, la misura dell'inibizione con una valutazione unitaria della condotta, nella quale confluiscono violazioni plurime, ciascuna delle quali costituisce autonoma fonte di responsabilità.
Nella fattispecie in esame gli inadempimenti riguardano cinque lodi, in favore di cinque diversi calciatori, per complessivi € 82.654,56, e sono integrali, non risultando alcun pagamento, neppure parziale.
Alla luce di tali elementi, la misura di mesi 10 (dieci) richiesta dalla Procura Federale non risulta adeguata. Essa supera di soli quattro mesi il minimo previsto per una singola violazione e finirebbe per trattare cinque inadempimenti integrali in modo non dissimile da uno solo, privando la sanzione dell'effettività richiesta dall'art. 44, comma 5, CGS.
Il Tribunale ritiene pertanto congrua, e proporzionata al disvalore complessivo della condotta, la sanzione di mesi 22 (ventidue) di inibizione. Tale misura è in linea con l'orientamento di questo Tribunale in fattispecie analoghe di omesso pagamento di cinque lodi (Decisione/0072/TFNSD-2026-2027; Decisione/0073/TFNSD-2026-2027).

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giovanni Vittoria, mesi 22 (ventidue) di inibizione;
- alla società ASD Città di Gela, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 12 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai